

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1997

—————

Norme a favore di esercenti attività economiche nei comuni
terremotati delle regioni Umbria e Marche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In relazione alle conseguenze disastrose determinatesi in questi giorni a causa degli eventi sismici che tuttora travagliano gran parte dei territori delle Regioni Umbria e Marche abbiamo ritenuto importante presentare un disegno di legge atto ad evitare ulteriori danni alle attività imprenditoriali, in relazione a scadenze di carattere tributario, fiscale o amministrativo. Tale presentazione risponde ad una sollecitazione dell'Associazione nazionale vittime usura estorsione e *racket* (ANVU).

È fin troppo evidente, infatti, che tra gli effetti più deleteri provocati dal terremoto vi siano gli sconvolgimenti dei ritmi di vita quotidiani, soprattutto in relazione all'andamento delle attività economiche.

In questo senso l'obbligo di dover far fronte alle scadenze di pagamento fissate,

rischia di tramutarsi in una rincorsa al recupero di somme di denaro, che potrebbe tramutarsi in un forte sviluppo di attività di credito illegale.

Abbiamo ritenuto necessario, sotto tale aspetto, produrre un intervento legislativo teso a sospendere nell'immediato qualsiasi procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare, ivi comprese vendite ed assegnazioni forzose, per un congruo periodo di tempo, a favore di quanti risultino essere soggetti danneggiati perchè residenti in comuni riconosciuti colpiti da calamità naturale dai Commissari straordinari. Abbiamo ritenuto anche necessario prevedere la sospensione sul bollettino dei protesti di titoli non onorati alla scadenza, per quanto attiene all'obbligazione derivante da assegno emesso senza adeguata provvista e scadenti in periodo posteriore agli eventi lesivi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A favore dei soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, agricola, artigianale o comunque economica, che insistono nei comuni delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, e compresi nella fascia A individuata dal Commissario straordinario, i termini di scadenza, ricadenti entro centoventi giorni dalla data dell'evento eccezionale, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati di centottanta giorni dalla data delle rispettive scadenze.

2. Sono prorogati di centottanta giorni l'esecuzione di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

3. Sono sospesi per la medesima durata di centottanta giorni gli atti di protesto levati per il mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegno bancari.

